

**Abstract.** *Premesso che la materia del contendere non riguarda gli esiti infruttuosi delle operazioni finanziarie ma si incentra sui profili di responsabilità discendenti dalla mancata osservanza del generale obbligo di protezione del cliente-consumatore, il Tribunale di Perugia precisa che, secondo un orientamento oramai pacifico, gli obblighi informativi sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione, concretizzandosi nell'obbligo d'informazione c.d. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che correlati alle informazioni su situazioni di conflitto di interessi e diritto di recesso.*

*Nel caso di specie, in fase genetica, la banca ed il suo promotore finanziario non hanno violato alcuna disposizione né in tema di nullità formali né in tema di obblighi informativi; pertanto, non sussiste alcuna responsabilità precontrattuale. Diversamente, nella fase successiva, risultano acquisite le informazioni sulla propensione al rischio mentre nessuna informazione è stata data sul conflitto d'interessi e diritto di recesso. Gli obblighi informativi sono stati così solo parzialmente rispettati e questa elusione informativa integra grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, nella misura che si ritiene provata pari alla perdita subita.*

\* \* \* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**  
TERZA SEZIONE CIVILE  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nella persona del dott. U.R., in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. (omissis) R.G. avente ad oggetto:  
intermediazione mobiliare, e vertente

TRA

M.M.G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis) e (omissis), come da procura in calcio all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Perugia;

**-Attrice-**

E

Banca M. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (*omissis*) e (*omissis*) elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, come da procura in calce all'atto di citazione notificato;

Z.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti (*omissis*) e (*omissis*) elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima come da procura in calce all'atto di citazione notificato;

P.V., rappresentata e difesa dall'Avv. (*omissis*) presso il cui studio in Perugia ha eletto domicilio come da procura a margine della comparsa di costituzione.

**-Convenuti-**

### **Conclusioni delle parti:**

come da verbale d'udienza di p.c. del 16.11.2017.

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato il 5-11 febbraio 2015 M.M.G. conveniva in giudizio Banca M. S.p.A., Z.A. e P.V., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

accertare e dichiarare, che nelle fasi di formazione e di esecuzione del contratto quadro e dei singoli ordini, i convenuti hanno violato la molteplicità della nome comportamentali imposte dalla disciplina codicistica e dalle norme primarie e secondarie di settore (d.lg. n. 58/1998 e Reg. Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007) e, per gli effetti:

- condannare Banca M. S.p.A., anche in solido con i *family banker* A.Z. e V.P., al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, nella misura che sarà meglio quantificata in corso di causa, anche a seguito di eventuale consulenza tecnica di ufficio, e comunque in misura non inferiore ad euro 50.000,00, e del danno non patrimoniale, da liquidarsi anche in via equitativa, sussistendo agli atti la prova del fatto ontologico pregiudizievole, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- condannare i convenuti, anche in solido alla refusione di spese e compenso professionale.

Parte attrice, assumeva di essere casalinga, di anni 67, con titolo di studio di scuola media inferiore, senza alcuna conoscenza informativa e esperienza in investimenti finanziari; riferiva di aver sottoscritto con Banca M. S.p.A., tramite il *family banker* Z.A., a dicembre 2001, una richiesta di apertura di conto corrente collegato ad un contratto di depositi titoli; che a maggio 2006 al promotore Z. subentrava la promotrice V.P.; che tramite i citati promotori aveva effettuato una serie di investimenti e disinvestimenti acquistando e vendendo obbligazioni, gestioni patrimoniali, fondi (*omissis*), polizze vita; che i promotori

non le avevano consegnato il documento sui rischi generali, non avevano provveduto a individuare il corretto profilo di rischio e gli obiettivi di investimento facendole fare investimenti palesemente inadeguati venendo meno al generale obbligo di protezione del cliente-consumatore sprovvisto di qualsiasi conoscenza in materia d'investimenti finanziari; che il contratto quadro non risultava sottoscritto per accettazione da parte di un legale rapp.te della Banca M.; che il promotore Z. chiese ed ottenne che il contratto quadro fosse sottoscritto anche dalla figlia dell'attrice, R.M., al fine di alterare il concreto profilo di rischio attribuendole il medesimo profilo della figlia; che il profilo di rischio è stato nel tempo modificato per giustificare le perdite; che per alcuni ordini di acquisto manca la prova scritta; che la promotrice P. le aveva fatto sottoscrivere, a maggio 2006, il rifiuto a "rispondere alle domande riportate nel presente questionario"; che i prodotti acquistati erano tutti prodotti (*omissis*) con conseguente conflitto d'interessi non comunicatole; che nei moduli sottoscritti non era presente l'informazione sul diritto di recesso; che le violazioni, in fase genetica ed esecutiva, dei doveri di informazione e protezione del cliente, avevano causato danni patrimoniali, pari alle perdite riportate, di euro 45.421,46 oltre ad un danno non patrimoniale per violazione del diritto al risparmio *ex artt. 2 e 47 cost.* e un danno morale per i patema d'animo, la sofferenza inferiore in pregiudizio della dignità e integrità morale. I convenuti, costituitisi in giudizio, concludevano per il rigetto di tutte le avverse domande, con il favore delle spese.

In particolare, Z.A. eccepiva la prescrizione quinquennale *ex art. 2947, comma 1, c.c.* o decennale *ex art. 2946 c.c.*; il difetto di interesse ad agire dell'attrice che, dalle tre operazioni da lui gestite, ultima delle quali risalente al settembre 2002, avrebbe conseguito guadagni per circa euro 8.000,00; che le asserite perdite erano riferibili ad operazioni poste in essere dopo il 2005 da altro promotore finanziario, la sig.ra P.; deduceva di aver sempre rispettato la normativa in materia di intermediazione finanziaria consegnando la richiesta documentazione e procedendo ogni volta ad acquisire le dovute informazioni sugli obiettivi degli investimenti e sulla propensione al rischio.

Banca M. deduceva che l'attrice aveva sottoscritto il contratto quadro; aveva ricevuto il documento sui rischi generali; aveva reso dichiarazioni sulla propensione al rischio e sugli obiettivi di investimento; in occasione dei diversi investimenti effettuati tramite i diversi promotori aveva sempre sottoscritto e ricevuto tutta la documentazione richiesta e tutte le informazioni sulla tipologia delle diverse operazioni e anche sul conflitto di interessi; gli

ordini di investimento e disinvestimento erano stati dati per iscritto o tramite il canale telefonico; che tutti gli investimenti effettuati erano in linea e bilanciati al profilo di rischio e agli obiettivi di volta in volta indicati dall'attrice; che il contratto quadro era valido, ancorché non sottoscritto da un funzionario della banca, stante la convalida per comportamento concludente della cliente incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità; che il documento sui rischi generali e il foglio informativo del conto corrente e dei servizi ad esso collegati nonché delle regole di comportamento dei promotori erano stati consegnati come si desumeva dalla dichiarazione sottoscritta dall'attrice; che i due promotori avevano sempre proceduto a profilare l'attrice; che tutte le operazioni di disinvestimento risultano registrate in accredito sul conto corrente e fatte tramite il canale telefonico e/o *internet*; che l'omessa informazione sul diritto di recesso non è applicabile ai contratti di negoziazione per conto proprio stipulati prima del primo settembre 2013 e che la relativa eccezione era comunque prescritta.

La convenuta P. deduceva di aver ottemperato ai propri doveri informativi comportandosi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza proponendo prodotti finanziari coerenti con il profilo di rischio dell'attrice; che, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, il termine prescrizione quinquennale era abbondantemente trascorso; che l'attrice aveva deciso di vendere consolidando le perdite contro le indicazioni della banca per cui doveva considerarsi anche un suo concorso di colpa; che l'eventuale *quantum* da corrispondere avrebbe dovuto essere depurato dall'ammontare di tutte le cedole incassate; che la banca doveva comunque manlevare il promotore finanziario da profili di responsabilità connessi alle decisioni di politica commerciale fornite dalla banca ai propri *family broker*.

Precisate le conclusioni come in epigrafe richiamate, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di rito per lo scambio ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\* \* \* \* \*

La materia del contendere, come espressamente indicato dall'attrice, non riguarda gli esiti infruttuosi delle operazioni finanziarie ma si incentra "esclusivamente" su "profili di responsabilità discendenti dalla mancata osservanza del generale obbligo di protezione di un cliente-consumatore sprovvisto di qualsiasi conoscenza in materia d'investimenti e

posto in condizioni che fanno legittimamente dubitare della sua concreta libertà di scelta e di autodeterminazione”.

D'altronde, non vertendosi in tema di gestione di portafoglio d'investimento *ex art. 24 t.u.f.*, la decisione sull'opportunità di compiere o meno determinati investimenti o disinvestimenti e, quindi, la responsabilità degli effetti, positivi o negativi, degli stessi ricadono esclusivamente sul cliente che di ciò non può dolersi.

Nella fattispecie in esame il contratto quadro risulta redatto per iscritto e sottoscritto dagli investitori non anche dalla banca investitrice o da un suo delegato.

Conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (con le note sentenze nr. 26724 e 26725 del 2007) la nullità si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore e, quindi, o per inosservanza della forma scritta del contratto quadro (art. 23, comma 1) ovvero per la presenza di pattuizione di rinvio agli usi (art. 23, comma 2). Va altresì considerato che le Sezioni Unite con la recente sentenza nr. 898 del 16.1.2018 hanno affermato il condivisibile principio secondo cui il requisito della forma scritta per il contratto quadro in tema di intermediazione mobiliare va inteso non in senso strutturale ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa di settore, che è quella di tutelare in primis l'investitore; si tratta di nullità relativa in quanto tesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale ma l'interesse particolare dell'investitore.

Ne deriva che il requisito della forma scritta *ex art. 23 cit.* è soddisfatto anche nel caso in cui il contratto-quadro sia sottoscritto dal solo investitore non necessitando anche della sottoscrizione dell'intermediario, il cui consenso può desumersi anche da comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Quanto ai singoli ordini di acquisto, gli ordini del cliente non stesi per iscritto, che non siano registrati dall'intermediario su nastro magnetico o supporto equivalente, sono affetti da nullità insanabile.

L'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, laddove impone la forma, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è invece soggetta a requisiti formali, salvo -come nel caso in esame (v. punto 1 paragrafo IV all. 4 produzione Banca M.)- diversa previsione dello stesso contratto quadro; in tale evenienza, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c.,

secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita “*ad substantiam*”, è estensibile, ai sensi dell’art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell’ipotesi degli ordini suddetti (v. Cass. 19759/17).

Il danno, nella fattispecie in esame, non è però quantificabile nella stessa misura dell’importo riferibile all’ordine non scritto ma va valutato in relazione alla complessiva operazione di investimento cui si riferisce per cui, se l’investimento ha comunque comportato un guadagno, ancorché uno o alcuni ordini di disinvestimento non risultino, come nel caso in esame, fatti per iscritto né per essi vi è registrazione della telefonata, ma comunque risultano annotati negli estratti conto periodicamente comunicati alla parte, non vi è danno risarcibile, in caso di riscontrate perdite, il danno può quantificarsi nella perdita finale.

Quanto agli obblighi informativi questi sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione, è il caso dell’obbligo d’informazione c.d. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che correlati alle informazioni su situazioni di conflitto di interessi e diritto di recesso.

La Cassazione con sentenza n. 7776/2014 ha affermato che il diritto recesso accordato all’investitore dal sesto comma dell’art. 30 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione anche ai contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 in quanto l’art. 56 quater del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, non è norma di interpretazione autentica, e perciò non ha avuto l’effetto di sanare la nullità dei precedenti contratti privi dell’avviso del recesso accordato all’investitore.

La questione della estensione della nullità anche ai contratti *ante* 2013, invero, potrebbe essere opinabile ma si ritiene comunque superabile dando rilevanza all’omessa informazione sul diritto di recesso non arrestandosi al profilo formale della nullità ma sotto

la diversa prospettiva dell'inadempimento al dovere di informazione e, quindi, come omissione rilevante ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto.

Quanto alle conseguenze della violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario, esclusa la nullità, possono dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, ovvero a responsabilità contrattuale, e eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni attuative ed esecutive del contratto stesso.

Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (quinquennale o decennale che sia) coincide non con il momento di cessazione dell'attività o di stipula del contratto ma con il momento in cui un danno risarcibile sia manifestato all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c.

Nel caso di specie, l'attrice deduce (e i convenuti non provano il contrario) di aver avuto contezza delle "gravi perdite" a dicembre 2011 per cui non è maturata alcuna prescrizione, stante i due atti interruttivi del deposito dell'istanza di mediazione del settembre 2013 e poi dell'avvio della presente azione giudiziaria nel febbraio 2015.

La Cassazione ha più volte chiarito che l'intermediario finanziario ha, *ex art. 21 del d.lg. n. 58/98*, l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione del cliente.

La dichiarazione del cliente di aver ricevuto esaustiva informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione, contenuta nei modelli di conferimento dell'ordine di negoziazione redatti su modulo prestampato predisposto dalla banca intermediaria è pianamente inidonea ad assolvere agli obblighi informativi prescritti *ex art. 21 cit.*, integrando un'affermazione, riassuntiva e generica, circa l'avvenuta completezza dell'informazione sullo specifico investimento effettuata sottoscritta da persona consapevole e responsabile, con efficacia probatoria *ex art. 2702 c.c.* in ordine alla provenienza della dichiarazione e alla verità intrinseca del contenuto della stessa.

Chiunque sottoscrive un documento assume la paternità dello stesso e la responsabilità del suo contenuto, salvo denunciare e dimostrare i vizi del consenso *ex artt.* 1427 ss. c.c.; vizi non dedotti dall'attrice nel caso in esame.

Orbene, nella documentazione prodotta dalla banca convenuta risulta che il contratto quadro (cfr. doc. 3) è stato sottoscritto dall'attrice che ha altresì dichiarato di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, le “norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Banca M. S.p.A.” l’“Avviso - Principali norme di trasparenza e del Foglio Informativo del Conto Corrente e dei servizi ad esso collegati”, la “Commissione Informativa sulle principali regole di comportamento del Promotore Finanziario nei confronti dell'investitore”, le “Informazioni sulla tutela della privacy e dei dati personali” (cfr. doc. 4).

In detta occasione l'attrice ha anche fornito informazioni sulla propria situazione finanziaria dichiarando, con riguardo agli obiettivi di investimento (v. riquadro nr. 3 del documento), un obiettivo di investimento a “lungo termine” nonché una propensione al rischio “alta”.

Ne consegue che, in fase genetica, la banca ed il suo promotore finanziario non hanno violato alcuna disposizione né in tema di nullità formali né in tema di obblighi informativi.

Non sussiste, pertanto, alcuna responsabilità precontrattuale.

In data 9 maggio 2007, prima dell'entrata in vigore della Mifid-1, all'attrice veniva sottoposto nuovo questionario per valutare il proprio “Profilo dell'Investitore” (cfr. doc. 32 della Banca convenuta) e all'esito delle risposte le veniva attribuito un profilo c.d. intraprendente con propensione al rischio “alta” (cfr. doc. 33 della Banca convenuta); in data 17 novembre 2011, le veniva nuovamente sottoposto il citato questionario (v. doc. 41 della Banca convenuta) e sulla base delle risposte le veniva attribuito un profilo c.d. equilibrato con propensione al rischio “media”.

Non si comprende quale contraddizione ci possa essere tra i dati personali ed anagrafici dell'attrice, da un lato, e gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio liberamente e consapevolmente (non vi è prova contraria) dichiarati, dall'altro, non potendosi certo predicare la sussistenza di una sorta di presunzione assoluta di incompatibilità tra i primi ed i secondi per cui una persona di 67 anni con titolo di studio della scuola media inferiore non può essere libera di dichiarare di avere una propensione al rischio a volte “alta” altre volte “media” con obiettivi di investimento a volte a “lungo” altre volte a “medio” termine

e, in conseguenza di ciò determinarsi liberamente ad acquistare prodotti finanziari coerenti con detti profili ed obiettivi assumendosi liberamente il rischio dell'investimento desiderato. Passando ad esaminare le singole operazioni, e tralasciando l'acquisto delle obbligazioni (*omissis*) che ha avuto un esito più che positivo fruttando un guadagno di euro 2.136,57, si rileva che in data 4 giugno 2002 l'attrice, all'atto della sottoscrizione del contratto di Gestione Personalizzata in (*omissis*) (cfr. doc. 12 fascicolo della banca convenuta) ha fornito informazioni sulla propria situazione finanziaria dichiarando di avere esperienza in investimenti in strumenti finanziari, che il proprio obiettivo di investimento era prevalentemente a "lungo termine" e che la propensione al rischio era "media".

Risulta altresì sottoscritta l'informativa sul conflitto d'interessi, non anche quella sul diritto di recesso.

Nella stessa situazione versa anche l'acquisto del fondo (*omissis*) del settembre 2002.

L'operazione in fondi (*omissis*), chiusa nel marzo 2005, ha registrato, a fronte di un investimento di euro 52.000 una perdita di euro 2.581,03.

L'acquisto di quote del Fondo (*omissis*), invece, alla fine ha reso all'attrice una plusvalenza pari ad euro 7.993,81 quindi, in concreto, l'investimento non ha causato alcun danno.

Le operazioni in fondi (*omissis*) è stata gestita dal promotore Z.

Sono state acquisite le informazioni sulla propensione al rischio e risulta sottoscritta la clausola sul conflitto d'interessi. Non vi è stata informativa sul diritto di recesso, e ciò integra grave inadempimento sul diritto di recesso, e ciò integra grave inadempimento al dovere informativo dell'intermediario; non risultano per iscritto due ordini di disinvestimento.

Il danno accertato è quantificabile in euro 2.581,03 pari alla perdita subita e va posto a carico solidale dell'intermediario e della banca (*omissis*) ex art. 2055 c.c.

Proseguendo con le operazioni gestite dalla promotrice P. si rileva quanto segue.

Il 26 maggio 2006 l'attrice ha acquistato la polizza (*omissis*) investendo 30.000,00 euro. Trattasi di operazione per l'attrice praticamente neutra e priva di effetti pregiudizievoli economicamente apprezzabili posto che (come emerge dall'all. 4 del proprio fascicolo) si è risolta nel reinvestimento del medesimo capitale nell'acquisto, ad ottobre 2006, della polizza (*omissis*).

A maggio 2006 vi è stato l'acquisto del fondo (*omissis*) per complessive euro 100.000,00 che si è chiuso, con l'ultimo dei nove rimborsi parziali, ad aprile 2012. Il totale dei nove

rimborsi è pari ad euro 98.878,44 per cui l'operazione si è chiusa con una perdita di euro 1.121,56.

Come emerge dal documento contrattuale (v. all. 9 produzione di parte attrice) vi è la dichiarazione sottoscritta su esperienza in strumenti finanziari, obiettivi di investimento e propensione al rischio. Nessuna informazione è stata data sul conflitto d'interessi e diritto di recesso. Gli obblighi informativi risultano pertanto solo parzialmente rispettati e l'elusione informativa relativa a diritto di recesso e conflitto d'interessi è grave e tale da legittimare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, nella misura che si ritiene provata pari alla perdita subita.

Ad ottobre 2006 vi è stato l'investimento nella polizza (*omissis*) (v. all. 10 fascicolo parte attrice). Il capitale impiegato è, in totale, pari a complessive euro 79.000,00 proveniente, quanto ad euro 30.000,00 dai riscatti parziali su indicati e per il resto da due riscatti parziali del fondo (*omissis*) e da due premi aggiuntivi, rispettivamente, di 8.000,00 e 1.000,00 euro. Considerati i due operati riscatti operati ed accreditati (per un totale di euro 46.979,27), la perdita finale registrata è pari ad euro 32.121,73.

Risulta sottoscritta la clausola sul diritto di recesso, non anche quella sul conflitto di interessi. L'attrice, inoltre, ha sottoscritto il rifiuto a rendere dichiarazioni su obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio (v. sezione B) ma non ha anche sottoscritto, come avrebbe dovuto, la informativa (v. sezione C) che "la proposta assicurativa in esame non risulterebbe adeguata e congrua" e l'omissione di puntuale informativa del cliente in ordine all'inadeguatezza dell'operazione costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno da quantificarsi, nel caso in esame, nella perdita registrata a chiusura dell'operazione pari ad euro 32.121,73.

A maggio 2007 vi è l'investimento di euro 6.900 nel fondo (*omissis*). L'operazione si chiude a gennaio 2009 con il rimborso di euro 3.281,90 che viene reinvestito nel fondo (*omissis*). L'operazione causa una perdita di euro 3.618,10. Dalla documentazione in atti (v. all. 11 fascicolo di parte convenuta) risulta effettuata la c.d. intervista sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio mentre nessuna informazione viene resa su conflitto d'interessi e diritto di recesso, né vi è indicazione di clausole contrattuali aventi ad oggetto conflitto di interessi e recesso. Le omissioni informative su conflitto d'interessi e recesso costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del

contratto ed il conseguente risarcimento del danno da quantificarsi, nel caso in esame, nella perdita registrata a chiusura dell'operazione pari ad euro 3.618,10.

A settembre 2007 la M. opera l'acquisto del fondo (*omissis*). L'operazione si sostanzia nell'investimento di complessive euro 5.700,00, si conclude con il rimborso totale pari ad euro 2.886,34 [reinvestito nel fondo (*omissis*)] per cui si registra una perdita di euro 2.813,66. Infine a febbraio 2009 si effettua l'acquisto del fondo (*omissis*) investendo la somma di euro 10.000,00 con recupero, a seguito di due ordini di rimborso per un totale di euro 9.9947,94 con una perdita di euro 52,36.

Come emerge dai documenti contrattuali (v. all.ti 12 e 13 produzione di parte attrice) per questi due ultimi investimenti vi è stata acquisizione di informazioni sulle aspettative di investimento ma nulla su conflitto di interessi e diritto di recesso.

Le omissioni su conflitto d'interessi e recesso relative alle citate ultime due operazioni costituiscono grave inadempimento contrattuale e comportano la risoluzione dei due contratti (v. all.ti 12 e 13 di parte attrice) ed il conseguente risarcimento del danno nella misura che quindi si ritiene provata pari alla perdita registrata a chiusura e quindi pari a complessive euro 2.866,02 (2813,66+52,36).

I danni, come sopra quantificati, corrispondenti alla complessiva somma di euro 39.727,41 (1.121,56+32.121,73+3618,10+2866,02) vanno posti a carico solidale della promotrice P.V. e della Banca (*omissis*) ex art. 2055 c.c.

In definitiva, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno pari all'attualità, ad euro 2.581,03 da porsi a carico solidale dell'intermediario Z. e della banca (*omissis*); ed al risarcimento del danno, all'attualità, di euro 39.727,41 da porsi a carico solidale della promotrice P.V. e della Banca (*omissis*).

Trattandosi di debito di valore gli importi su indicati vanno maggiorati di rivalutazione monetaria annuale e interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo (tenuto conto del parziale accoglimento) con la precisazione che vengono interamente compensate tra l'attrice ed il convenuto Z. stante la accertata residuale limitata e minore responsabilità dello Z. rispetto all'intera vicenda dedotta in giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. U.R., in funzione di G.U., definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 5-11 febbraio 2015 da M.M.G. nei confronti di Banca M. S.p.A., Z.A. e P.V., così provvede: accoglie per quanto di ragioni le domande attoree e, per l'effetto, condanna i convenuti Banca M. e Z.A. al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'attrice, della somma di euro 2.581,03, oltre rivalutazione annuale e interessi ai tassi legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo; condanna Banca M. e V.P., in solido tra loro ed il favore dell'attrice, al pagamento della somma di euro 39.727,41, oltre rivalutazione annuale ed interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.

Dichiara interamente compensate tra l'attrice e lo Z. le spese del presente giudizio.

Condanna i convenuti Banca M. e P.V. alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 8.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso fortettario del 15%, iva e cap come per legge.

Così deciso in Perugia il 26.3.2018

Il Giudice Estensore

Dott. U.R.